



TRIBUNALE DI GENOVA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

### **Sistema per la trattazione di udienza a distanza delle cause civili presso i giudici di Pace di Genova**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Genova rappresentato dal Presidente del Tribunale di Genova

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Visto l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020) e ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020) (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19)

rilevato che l'art. 83 comma 6 del citato DL prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti

*Handwritten signature and number 4*

ravvicinati tra le persone, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare varie misure tra cui

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Viste le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale di Genova con proprio provvedimento del 16 aprile 2020 (prot. 1275/2020) e successiva integrazione del 6 maggio 2020;

rilevato che in tale provvedimento si dà atto che presso gli Uffici del Giudice di Pace non è stato ancora adottato il processo telematico e non è quindi possibile lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. 18/2020 e pertanto si dispone, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g) del citato decreto, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 ad eccezione dei procedimenti urgenti previsti nella stessa norma;

rilevato che in tale provvedimento, ove possibile e nei soli casi di svolgimento di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, il Giudice di pace verificherà con gli avvocati la possibilità dell'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art 83 comma 7, lettera f) del decreto-legge 18/2020;

L'udienza in video conferenza si terrà avvalendosi del software TEAMS di Microsoft.

Ritenuto che è in fase di emissione il Decreto Dirigenziale della DGSIA di autorizzazione all'utilizzo del sistema di notifica telematica delle comunicazioni di cancelleria e dei provvedimenti tramite pec e che tale sistema è comunque già attivo e validamente sperimentato;

Viste le integrazioni alle linee guida del Presidente del Tribunale di Genova in data xxxx con cui si dà atto che anche presso il giudice di pace, stante l'attivazione delle comunicazioni telematiche di cancelleria, sarà possibile avvalersi,

b) Per le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti i Presidenti di Sezione o il Giudice Monocratico potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020 (trattazione scritta);

Rilevato peraltro che non è ancora stato attivato un servizio di deposito telematico degli atti da parte degli avvocati in quanto il software è in preparazione e che appare necessario ridurre comunque gli accessi degli avvocati alle cancellerie a tutela dell'incolumità di tutti;

*Handwritten initials or signature, possibly "a" and "u".*

Ritenuto quindi di dover disciplinare, con apposito protocollo, con valore dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione scritta dei procedimenti ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 in quanto occorre stabilire delle modalità di deposito degli atti da parte degli avvocati che non determinino un obbligo di accesso in cancelleria a tutela dell'incolumità di tutti;

PQM

Concordano quanto segue.

1. Si prevede la trattazione non in presenza ma con modalità cartolare dei procedimenti che si trovino nelle seguenti fasi processuali:

- a) precisazione delle conclusioni;
- b) concessione dei termini per deposito di memorie istruttorie;
- c) autorizzazione alla chiamata di terzi;
- d) decisione sulle istanze istruttorie
- e) conferimento di incarico a CTU;

2. Restano escluse le attività che prevedano la partecipazione personale della parti e l'assunzione di testimoni.

Le udienze relative a tali procedimenti dovranno essere rinviate a dopo il 31 luglio 2020

Ugualmente dovranno essere rinviate a dopo il 31 luglio 2020 le udienze di prima comparizione.

3. Per i procedimenti che possono essere trattati cartolarmente i giudici di pace provvederanno ad emettere apposito provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta.

In particolare:

- a) precisazione delle conclusioni: verrà fissata apposita udienza per i procedimenti per cui erano fissate o devono essere fissate le precisazioni delle conclusioni con le modalità di cui all'art. 6

- b) concessione dei termini per deposito di memorie istruttorie: per i procedimenti nei quali vi è già stata costituzione delle parti il giudice fisserà apposita udienza di trattazione cartolare per la concessione dei termini con le modalità di cui all'art. 6;
- c) decisione sulle istanze istruttorie: per i procedimenti nei quali i termini erano già stati concessi e vanno a scadere dopo il periodo di sospensione il giudice fisserà apposita udienza di trattazione cartolare con le modalità di cui all'art. 6 al fine di discutere le memorie e riservarsi sulle conseguenti decisioni istruttorie;
- d) autorizzazione alla chiamata di terzi; in caso di chiamata di terzo, ove il giudice ritenga di autorizzarla, emetterà apposito decreto di autorizzazione e rifissazione dell'udienza: tali udienze, da considerarsi di prima comparizione, verranno fissate dopo il **31 luglio**;
- e) conferimento incarico CTU: il giudice fisserà udienza cartolare con apposito decreto nel quale:
- a. indicherà il CTU da nominare chiedendogli se ha incompatibilità con le parti;
  - b. proporrà il quesito;
  - c. proporrà al CTU di depositare giuramento scritto (da inviare tramite pec);
  - d. chiederà al CTU di formulare osservazioni/integrazioni al quesito;
  - e. chiederà al CTU di indicare la data di inizio operazioni peritali, di indicare la durata della CTU e il termine richiesto per l'espletamento e l'eventuale richiesta di anticipi;
  - f. inviterà le parti a proporre osservazioni al quesito, eventuali osservazioni sulla compatibilità del CTU da comunicare almeno 6 giorni prima dell'udienza (con scambio di cortesia anche tra i difensori delle parti processuali) ed ulteriore termine sino a 3 giorni prima

dell'udienza per eventuali repliche (con scambio di cortesia anche tra i difensori delle parti processuali);

- g. chiederà alle parti di nominare i propri CTP o di riservarsi fino al giorno dell'inizio delle operazioni peritali
- i. all'udienza cartolare il Giudice di Pace provvederà alla nomina del CTU con indicazione del quesito finale, della data di inizio e della durata massima delle operazioni peritali e della successiva data di udienza.

4. I provvedimenti con cui i giudici di pace fisseranno udienza a trattazione scritta o disporranno il rinvio dell'udienza a dopo il 31 luglio verranno redatti con le ordinarie modalità, firmati con firma autografa e depositati in cancelleria.

Per facilitare il deposito di tali provvedimenti i giudici di pace potranno inviare tali provvedimenti alla cancelleria per il tramite di posta ordinaria dopo averli firmati e scansionati: non appena possibile dovranno comunque portare in cancelleria l'originale firmato perché venga inserito nel fascicolo del procedimento.

5. Le cancellerie provvederanno ad acquisire al SIGP i provvedimenti depositati dai giudici di pace (sia nel caso di invio tramite mail che nel caso di deposito cartaceo).

Una volta acquisito il provvedimento lo notificheranno alle parti costituite per il tramite della Pec ed acquisendo automaticamente la ricevuta di avvenuta consegna.

6. Nel fissare le udienze cartolari (fatta eccezione per le udienze di giuramento di CTU per le quali sono previste modalità differenti) i giudici di pace concederanno termine alle parti, fino a due giorni prima dell'udienza, per il deposito di brevi note da mettere a verbale.

6.1. I difensori delle parti, entro il termine concesso, provvederanno al deposito tramite pec al seguente indirizzo di pec del giudice di pace: [gdp.genova@giustiziacert.it](mailto:gdp.genova@giustiziacert.it). Per il deposito cartaceo i difensori dovranno invece prendere apposito appuntamento con la cancelleria.



6.2. I difensori delle parti provvederanno altresì a trasmettere tali brevi note a verbale anche alla controparte contestualmente all'invio delle medesime via pec al Giudice.


6.3. La cancelleria provvederà in ogni caso ad acquisire al SIGP tali note scritte e a trasmetterle ai giudici di pace sulla posta ordinaria.

6.4. Viste le note scritte il giudice di pace redigerà un verbale dell'udienza cartolare nel giorno di svolgimento: laddove fossero necessari altri chiarimenti valuterà se chiedere ulteriori note o fissare udienza da remoto.

7. Per le udienze da svolgere dopo il 31 luglio i Giudici di Pace provvederanno a depositare decreto di rifissazione udienza che sarà scansionato e comunicato agli avvocati tramite pec.

Genova, li 21.05.2020

Il Presidente del Tribunale  
(Dott. Enrico Ravera)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Genova  
(Avv. Luigi Cocchi)

